

I lettori francescani e l'organizzazione scolastica nella normativa generale dell'Ordine

1.1. Dalla *Regula bullata* alle costituzioni prenarbonesi e Narbonesi (1260)

La *Regula bullata* dei Minori, nel X capitolo della sua stesura definitiva (1223), stabiliva che chi fosse entrato nell'Ordine senza saper leggere e scrivere non si preoccupasse di imparare a farlo: «non curent nescientes litteras, litteras discere»¹. Questo passo ha creato notevoli problemi di interpretazione. Nella stesura redazionale, infatti, sembra un elemento estraneo al testo, probabilmente un'aggiunta successiva, posta probabilmente da Francesco stesso². Risulta difficile capire in maniera univoca il significato di questo intervento. Da un lato questa esortazione potrebbe significare il «rispetto» da parte di Francesco verso la scelta «intellettuale» che l'ordine stava compiendo, dall'altra invece potrebbe essere l'espressione di una «rassegnazione» nei confronti di un processo che appariva estraneo alle intenzioni del santo³. Francesco, nel suo Testamento, non parla del problema della preparazione scolastica dei frati⁴, ma manifesta un sentimento di profondo rispetto nei confronti dei teologi: «Et omnes theologos et, qui ministrant sanctissima verba divina, debemus honorare et venerari, sicut qui ministrant nobis spiritum et vitam»⁵. Egli, dunque, non valuta negativamente la preparazione teologica, ma semplicemente non la considera indispensabile⁶. L'Assisiata manifesta «una progressiva attenzione alla cultura biblica e teologica», come emerge dalle citazioni scritturistiche e dalle brevi riflessioni teologiche presenti nei suoi scritti⁷. Come è noto, Francesco autorizzò Antonio da Lisbona, detto poi di Padova, ad

¹ Cf. BARONE, *La legislazione*, p. 208; MARANESI, “*Nescientes litteras*”, p. 29-31.

² MARANESI, “*Nescientes litteras*”, p. 63-64.

³ MARANESI, “*Nescientes litteras*”, p. 65-66.

⁴ BARONE, *La legislazione*, p. 208.

⁵ Cf. anche per il passo BARONE, *La legislazione*, p. 208; MERLO, *Nel nome di san Francesco*, p. 114-115.

⁶ BARONE, *La legislazione*, p. 208.

⁷ MERLO, *Nel nome di san Francesco*, p. 114.

insegnare la teologia ai frati, ma non è chiaro se questa accettazione implicasse il riconoscimento di una «vocazione particolare»⁸ oppure un disegno di dimensioni maggiori⁹.

Si può comunque affermare che già a metà degli anni Venti gli studi teologici si stavano affermando come momento fondamentale nel percorso di formazione dei frati¹⁰. Nel giro di alcuni decenni, infatti, la progressiva clericalizzazione e “sacerdotalizzazione” dell’ordine, favorita dall’ingresso di parecchi *magistri* tra le fila dei Minori, porta alla necessità di dotarsi di una struttura scolastica¹¹. Tuttavia ben poco è noto sull’organizzazione degli studi nell’ordine francescano prima delle costituzioni Narbonesi. Riguardo a questo periodo di tempo, infatti, pochi sono i frammenti rimasti delle costituzioni dei capitoli a partire dal 1239¹².

Già prima delle costituzioni promulgate nel capitolo di Narbona (1260) vengono presi dei provvedimenti riguardo all’ingresso dei nuovi membri nell’ordine e alla formazione scolastica di essi. Nelle costituzioni cosiddette prenarbonesi, emanate dal 1239-1240 circa, vengono posti dei limiti all’ingresso nell’ordine minoritico: a parte qualche caso eccezionale, potranno essere ammesse solo chierici dotati di una certa cultura¹³. In queste costituzioni, di cui rimangono solo dei frammenti, risultano già nominati i *lectores* nell’Ordine, ma poche sono le disposizioni che li riguardano. I lettori, assieme ai ministri e ai custodi, non possono rivestire contemporaneamente anche la carica di visitatore¹⁴. Le decisioni sugli uffici dei lettori e dei predicatori sono

⁸ Vedi quanto afferma BARONE, *La legislazione*, p. 208-209.

⁹ MERLO, *Nel nome di san Francesco*, p. 115. Per il testo della lettera cf. *Fontes Franciscani*, p. 55. Vedi anche RIGON, *Lettera ad Antonio*, p. 389-392.

¹⁰ RIGON, *Lettera ad Antonio*, p. 390.

¹¹ Sull’ingresso dei primi maestri nell’ordine francescano vedi DOLSO, “*Et sint Minores*”, p. 189-282; MERLO, *Nel nome di san Francesco*, p. 107-118.

¹² Questi frammenti sono stati editi per la prima volta dal CENCI, *De fratrum Minorum constitutionibus praenarbonensibus*, p. 50-95; CENCI, *Fragmenta priscarum constitutionum praenarbonensium*, p. 289-300; CENCI, *Vestigia constitutionum praenarbonensium*, p. 61-98.

¹³ *Constitutionum praenarbonensium particulae (1239-1254)*, 30, in *Constitutiones generales ordinis fratrum Minorum* (da ora in poi: *Constitutiones generales*), p. 22: «Nullus recipiatur in ordine nostro, nisi sit talis clericus qui sit competenter in gramatica instructus vel logica vel medicina vel decretis vel legibus vel theologia, aut nisi sit talis clericus vel laicus, de cuius ingressu esset valde famosa et celebris edificatio in populo et in clero». Questa norma risulta attestata fin dal 1239, come si legge nei frammenti più antichi recentemente editi (vedi la stessa edizione, p. 23). Cf. MERLO, *Nel nome di san Francesco*, p. 114.

¹⁴ *Constitutionum praenarbonensium particulae (1239-1254)*, 28, in *Constitutiones generales*, p. 22: «Ministri, custodes et lectores non sint visitatores».

prese nel capitolo generale dei frati¹⁵. Alcuni provvedimenti riguardano anche gli studenti di Parigi. Ogni provincia potrà mandare a Parigi due studenti, ma questi, mandati presso lo *studium* per diventare lettori, dovranno essere forniti dei libri necessari dalle rispettive province¹⁶. Ogni anno essi saranno visitati da uno speciale visitatore, che se risconterà in alcuni studenti un comportamento insolente potrà, in accordo con il ministro provinciale, rimandare tali frati nelle loro province¹⁷. La normativa rimasta, dunque, ci fornisce informazioni riguardanti prevalentemente lo *studium* universitario di Parigi, l'unico che per molti decenni garantì la formazione di livello universitario dei frati¹⁸. Tuttavia i privilegi che Onorio III nel 1219 aveva concesso ai chierici che studiavano a Parigi furono estesi da Innocenzo IV, negli anni 1245-46, agli studenti degli *studia* dei Predicatori e dei Minori di Digione e poi nel 1249 a quelli dei Minori di Bologna¹⁹. Il 28 marzo 1257 papa Alessandro IV, nella lettera *Exultante Spiritu* inviata sia ai Minori sia ai Predicatori, stabilì che i *lectores* giudicati idonei a svolgere tale compito dai rispettivi ordini potessero insegnare liberamente la teologia senza il bisogno di ulteriori autorizzazioni, tranne che nelle città dove funzionava uno *studium* generale e dove vigeva il sistema della solenne *inceptio* per chi iniziava l'insegnamento²⁰. Si tratta dei lettori non graduati, che quindi non avevano seguito un percorso universitario²¹. Il pontefice prese questa decisione

¹⁵ *Fragmenta priscarum constitutionum praenarbonensium (1239)*, 20, in *Constitutiones generales*, p. 7: «Provideatur etiam de lectoribus, praedicatoribus, de mittendis etiam inter saracenos et alios infideles, de mittendis de una provincia ad aliam ad manendum».

¹⁶ *Constitutionum praenarbonensium particulae (1239-1254)*, 82, in *Constitutiones generales*, p. 34-35: «Statuimus quod pro qualibet provintia possint esse duo studentes Parisius. Provideatur autem missis ad studium pro lectoribus a provintiis suis in libris et necessariis scriptis». Cf. ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 9.

¹⁷ *Constitutionum praenarbonensium particulae (1239-1254)*, 29, in *Constitutiones generales*, p. 22: «Statuimus quod singulis annis visitetur domus parisiensis per specialem visitatorem, missum a generali ministro. Qui, si invenerit aliquem de studentibus insolentem, possit cum ministro provinciali remittere ipsum ad suam provintiam».

¹⁸ Cf. BARONE, *La legislazione*, p. 218, 231.

¹⁹ BARONE, *La legislazione*, p. 218.

²⁰ *Bullarium Franciscanum*, II, p. 208, n. 317: «concedimus ut singuli fratres de ordine vestro, quos secundum constitutiones ipsius ordinis conventibus vestris deputandos duxeritis in lectores, sine cuiusquam alterius licentia libere in domibus praedicti ordinis legere ac docere valeant in theologica facultate, illis locis exceptis, in quibus viget studium generale ac etiam quilibet in facultate ipsa docturus solemniter incipere consuevit». Questo privilegio fu confermato nel 1265 da Clemente IV (*Bullarium Franciscanum*, III, p. 19, n. 25). Cf. FELDER, *Storia degli studi scientifici*, p. 366-367; BERG, *Bettelorden und Bildungswesen*, p. 422-423; ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 31, 45 nota 161. Sugli interventi dei pontefici riguardo l'interpretazione della *Regula* e nello specifico sulla problematica degli studi per l'ordine francescano si veda MARANESI, «Nescientes litteras», p. 68-77, 147-150.

²¹ ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 31.

probabilmente perché in quel periodo per i Minori e per i Predicatori era difficile giungere ad ottenere il grado di maestro, vista l'ostilità dei maestri secolari di Parigi²².

Il 1260, anno delle Costituzioni Narbonensi, è un momento molto importante per la normativa dell'Ordine minoritico relativa agli studi. Il generalato di Bonaventura da Bagnoregio (1257-1274), infatti, accentua la rilevanza dello studio nell'Ordine, che diventa un aspetto di primaria importanza²³. Il lettore veste l'abito comune dei frati senza distinzioni particolari²⁴. Tuttavia almeno alcuni lettori godono di alcuni privilegi: i *lectores* degli *studia generalia*, infatti, come i ministri hanno diritto ad avere una camera separata²⁵. Rimane, comunque, la disposizione secondo cui chi non sapeva leggere e scrivere al momento dell'ingresso nell'ordine non dovesse essere istruito²⁶. Le norme riguardanti l'insegnamento e i lettori sono per lo più racchiuse nella sezione *De occupationibus fratrum*. La rubrica contiene infatti per la maggior parte disposizioni inerenti all'organizzazione scolastica e allo studio. Fin dall'inizio viene ribadito che l'ozio deve essere evitato e quindi i frati, sia chierici che laici, devono sempre essere occupati «in scribendo, studendo et aliis laboribus, sibi competentibus»²⁷. Il periodo del noviziato era comunque dedicato esclusivamente alla formazione spirituale («nec libros studii habeant specialiter assignatos»²⁸), e solo dopo la professione i giovani potevano essere avviati allo studio²⁹. Dopo aver studiato per due o tre anni in uno *studium* della loro provincia o di una provincia vicina, alcuni frati erano mandati a studiare a Parigi su autorizzazione del ministro e del capitolo provinciale³⁰. Venivano inviati a Parigi i frati

²² BARONE, *La legislazione*, p. 218-219 nota 5.

²³ Sui due testi fondamentali per capire la posizione di Bonaventura nei confronti degli studi (considerati funzionali all'azione pastorale a favore della Chiesa), ossia la *Epistola de tribus questionibus* e le *Determinationes questionum circa Regulam fratrum Minorum*, si veda MARANESI, «Nescientes litteras», p. 109-117.

²⁴ *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, II, 3, in *Constitutiones generales*, p. 72: «Et de illo commune panno ministri, custodes, guardiani, lectores, confessores, praedicatores et procuratores et ceteri fratres sine distinctione aliqua aut specialiter tam inferius quam superius induantur, nisi pro manifesta et evidenti necessitate cum aliquo per praelatos fuerit dispensandum».

²⁵ *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, IV, 16, in *Constitutiones generales*, p. 78: «Nullus frater habeat cameram clausam vel a dormitorio sequestratam, ministris exceptis et lectoribus, in generalibus studiis constitutis».

²⁶ *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, VI, 11, in *Constitutiones generales*, p. 83: «Prohibemus ut de cetero fratres, qui nesciunt legere psalterium, litteras non addiscant, nec alii eos doceant». Cf. BARONE, *La legislazione*, p. 208 nota 1.

²⁷ *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, VI, 1, in *Constitutiones generales*, p. 81.

²⁸ *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, I, 9, in *Constitutiones generales*, p. 71.

²⁹ BARONE, *La legislazione*, p. 224.

³⁰ *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, VI, 12, in *Constitutiones generales*, p. 83: «Item, mittendi Parisius ad studendum, primo exercentur tribus vel duobus annis, post novitatum, in aliquo studio suae provinciae vel vicinae, nisi adeo fuerint litterati quod post novitatum continuo possint mitti.

giudicati più idonei sia dal punto di vista della capacità di apprendere e della preparazione già acquisita sia per quanto riguarda la costituzione fisica³¹. Questi frati dovevano studiare per almeno quattro anni, fino al momento in cui sarebbero stati giudicati idonei ad esercitare l'ufficio di lettore³². Riguardo a questo periodo di tempo si può facilmente supporre che il modello sia la normativa domenicana, che già nel 1228 prevedeva che si potesse diventare «publicus doctor» (ossia docente ufficiale) in teologia solo dopo aver studiato per almeno quattro anni³³. Anche per quanto riguarda gli studenti *de debito* l'influsso del modello domenicano è evidente³⁴. Già nelle costituzioni prenarbonesi due sono gli studenti che ogni provincia può inviare a Parigi, ma solo nelle Narbonesi è specificato chiaramente che essi saranno mantenuti a spese del convento parigino, mentre i libri devono essere forniti dalla provincia d'origine, secondo le decisioni del ministro e del capitolo provinciale³⁵. Gli studenti *de gratia*, invece, sono tenuti a rendere conto delle loro spese³⁶. Come già stabilito in precedenza, gli studenti insolenti saranno rimandati nella loro provincia d'origine³⁷. Le stesse condizioni di idoneità allo studio dovevano essere comprovate anche per coloro che erano inviati a studiare negli altri *studia generalia* dell'ordine³⁸. Se qualcuno, invece, farà in modo di essere mandato in uno studio generale tramite l'intervento di laici, sarà privato di ogni ufficio all'interno dell'ordine³⁹. Chi commette atti illeciti è privato di tutti gli uffici, quindi anche del lettorato, se in quel momento lo ricopre⁴⁰. Al capitolo

Non mittantur tamen nisi de auctoritate ministri cum consilio et assensu capituli provincialis». Cf. BARONE, *La legislazione*, p. 224.

³¹ *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, VI, 14-15, in *Constitutiones generales*, p. 83.

³² *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, VI, 13, in *Constitutiones generales*, p. 83: «Taliter autem missi studeant quattuor annis ad minus, nisi adeo fuerint provecti, quod merito iudicentur idonei ad lectoris officium exsequendum». Cf. BARONE, *La legislazione*, p. 224.

³³ BARONE, *La legislazione*, p. 224.

³⁴ BARONE, *La legislazione*, p. 224-225.

³⁵ *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, VI, 19, in *Constitutiones generales*, p. 84: «Possit autem quaelibet provincia habere duos studentes Parisius sine aliqua provisione. Quibus provideatur in libris secundum arbitrium provincialis capituli et ministri». Cf. ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 15.

³⁶ *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, VI, 20, in *Constitutiones generales*, p. 84.

³⁷ *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, VIII, 24, in *Constitutiones generales*, p. 91. La norma è formulata in modo più esplicito nelle Assisane del 1279 (VIII, 24, p. 135).

³⁸ *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, VI, 16, in *Constitutiones generales*, p. 83: «Idem modus teneatur circa illos qui ad alia generalia studia transmittuntur».

³⁹ *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, VI, 17, in *Constitutiones generales*, p. 83: «Quod, si aliquis se vel alium per saeculares personas procuraverit mitti ad studium generale, ipso facto omnibus officiis ordinis sit privatus, quousque per generalem secum fuerit dispensatum».

⁴⁰ *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, VII, 9, in *Constitutiones generales*, p. 86: «Officia ordinis intelligimus non solum praelationis, sed praedicationis, confessionis, lectionis, visitationis, definitionis et electionis ad capitulum pro discretis».

provinciale spetta la «ordinatio lectorum»⁴¹. Il capitolo generale, come già si legge nei frammenti delle costituzioni del 1239, decideva riguardo ai lettori e ai predicatori, oltre che ai frati da mandare presso i Saraceni e gli eretici ed a quelli da trasferire stabilmente da una provincia ad un'altra⁴².

Le *constitutiones Narbonenses* dedicano nel complesso poco spazio alle questioni inerenti all'organizzazione scolastica rispetto a quanto avviene nella normativa dei Predicatori, che già molto tempo prima si erano dotati di disposizioni assai più articolate⁴³. È chiaro fin da subito che i Minori si ispiravano alle costituzioni dei Predicatori, imitando sempre di più il loro sistema scolastico già ben strutturato⁴⁴, ma nelle costituzioni Narbonensi non è trattata in maniera specifica l'articolazione del sistema scolastico nei conventi dell'ordine, dal momento che la normativa del 1260 riguarda lo *studium* universitario di Parigi e gli *studia generalia*, mentre l'unico accenno a *studia* non necessariamente generali (provinciali) avviene solo per il periodo di studio che segue il noviziato.

I Domenicani, invece, che fin da subito ebbero come scopo primario l'istruzione e la *cura animarum*, si dotarono di un *corpus* legislativo molto dettagliato⁴⁵. I domenicani fin dal 1220 ebbero una rubrica apposita *De studio* e prevedevano che ogni convento dell'ordine, per poter essere costituito ufficialmente, avesse non solo un priore, ma anche un lettore⁴⁶. Gli studenti e gli insegnanti erano dispensati da alcune incombenze e godevano di alcuni privilegi per potersi dedicare allo studio senza distrazioni: gli studenti non dormivano nel dormitorio comune, ma avevano diritto ad una cella separata per poter studiare anche di notte; gli insegnanti non potevano ricoprire altri uffici nell'ordine durante il periodo in cui ricoprivano questo incarico⁴⁷.

⁴¹ BIHL, *Statuta generalia ordinis edita in capitulis generalibus celebratis Narbonae*, p. 303. Non si capisce il motivo per cui, nella nuova edizione delle costituzioni generali (*Constitutiones generales*, X, 17, p. 96), questa lezione è stata corretta in «ordinatio locorum», quando invece i codici delle Narbonensi presentano la lezione accolta dal Bihl. Inoltre, va sottolineato che nelle costituzioni successive la lezione «ordinatio locorum» è presente solo in quelle milanesi del 1285 (p. 264), mentre nelle costituzioni assisane (1279) e in quelle di Strasburgo (1282) e di Parigi (1292) la lezione adottata nella nuova edizione (rispettando il testo dei codici) è «ordinatio lectorum» (cf. p. 141, 206, 353).

⁴² *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, XI, 27, in *Constitutiones generales*, p. 101.

⁴³ BARONE, *La legislazione*, p. 224.

⁴⁴ BARONE, *La legislazione*, p. 223; MULCHAHEY, "First the bow is bent in study...", p. XI.

⁴⁵ BARONE, *La legislazione*, p. 210; BOYLE, *Notes on the Education*, p. 249-267; MULCHAHEY, "First the bow is bent in study...", p. 36-47. Sugli *studia generalia* dei Predicatori nel sec. XIII vedi SENNER, *Gli "studia generalia" nell'ordine dei Predicatori*, p. 151-175. Sullo sviluppo dell'ordine domenicano nei primi cinquant'anni cf. BARONE, *Il "Libellus de initio ordinis fratrum Predicatorum"*, p. 431-440.

⁴⁶ BARONE, *La legislazione*, p. 207, 210; MULCHAHEY, "First the bow is bent in study...", p. 39.

⁴⁷ BARONE, *La legislazione*, p. 210-212.

La conoscenza delle arti, nei primi tempi, era data per acquisita al momento dell'ingresso nell'ordine, quindi i frati studenti si applicavano alla teologia⁴⁸. Dal 1228 la normativa stabilisce che spetta al priore e al capitolo provinciale scegliere i frati più adatti a studiare⁴⁹. Tutti gli studenti che erano inviati negli *studia* (generalia) dovevano essere forniti almeno di tre libri di teologia, ossia una Bibbia glossata, la *Historia scolastica* di Pietro Comestore e le *Sentenze* di Pietro Lombardo⁵⁰.

1.2. La normativa negli ultimi decenni del XIII secolo

Nelle costituzioni di Assisi del 1279 la normativa riguardante l'organizzazione scolastica si arricchisce notevolmente e specifica meglio alcune disposizioni. In esse è ribadita la situazione privilegiata dei ministri e dei lettori negli *studia generalia*, che godono della distinzione della camera separata dal dormitorio comune. È inoltre specificato che gli studi degli altri frati non dovranno essere provvisti né di chiusure né di veli, di modo che i frati possano essere visti dagli altri⁵¹. Per evitare l'ozio è fissato un periodo preciso di durata delle lezioni: i lettori devono tenere «ordinarias lectiones» ad iniziare dalla festa di san Francesco (4 ottobre) fino al termine del loro capitolo provinciale⁵². Il capitolo provinciale, infatti, come già fissato nelle costituzioni Narbonesi, era celebrato ogni anno⁵³, di solito prima dell'estate. Tutti i frati chierici, quando non saranno occupati negli uffici a loro assegnati, devono essere spinti a frequentare le scuole: chi sarà dedito all'ozio sarà adeguatamente punito oppure sarà

⁴⁸ BARONE, *La legislazione*, p. 210. Ma per quanto riguarda la posizione dei domenicani nei confronti delle arti nel primo periodo dell'ordine si rinvia a MULCHAHEY, “*First the bow is bent in study...*”, p. 54-71.

⁴⁹ BARONE, *La legislazione*, p. 213.

⁵⁰ BARONE, *La legislazione*, p. 213; MULCHAHEY, “*First the bow is bent in study...*”, p. 47.

⁵¹ *Constitutiones generales Assisienses (1279)*, IV, 16, in *Constitutiones generales*, p. 119: «Nec in studiis aliorum fratrum habeantur velamina vel clausurae, quominus fratres intus existentes patere possint aspectibus aliorum».

⁵² *Constitutiones generales Assisienses (1279)*, VI, 11a, in *Constitutiones generales*, p. 125: «Item, ad otiositatem vitandam lectores incipiant legere a festo beati Francisci et usque ad terminum sui provincialis capituli ordinarias continuent lectiones».

⁵³ *Constitutiones generales Narbonenses (1260)*, X, 1, in *Constitutiones generales*, p. 94-95.

allontanato dal luogo di studio⁵⁴. Nel tempo libero i frati chierici sono costretti ad essere occupati in qualche lezione utile⁵⁵.

Si definiscono meglio i due tipi di percorso negli studi, ossia da un lato il curriculum universitario (dunque di tipo “parigino”), dall’altro il percorso non accademico, che viene regolamentato con una maggiore precisione. Anche coloro che sono inviati *de gratia* presso gli *studia* fuori della loro provincia devono sottostare alle stesse norme degli studenti inviati a Parigi, ossia devono aver studiato in precedenza presso uno studio della loro provincia o di una provincia vicina per due o tre anni⁵⁶. Per coloro che vengono mandati a studiare a Parigi, mentre nelle Narbonesi si faceva cenno solo all’ufficio di lettore, nelle costituzioni assisane è specificato che studieranno per almeno un quarantennio, se non saranno così progrediti da essere giudicati idonei a conseguire il dottorato⁵⁷.

Nelle costituzioni di Strasburgo del 1282 emerge il problema degli studi filosofici e giuridici. Nelle scuole di teologia il diritto e la filosofia non possono essere insegnate da uno stesso lettore e nello stesso momento, ma altrove e in un momento diverso, dove sarà opportuno⁵⁸. I «seculares» non possono essere ammessi a queste lezioni⁵⁹. I frati non devono, a causa dello studio, trascurare né il rispetto né l’ufficio divino⁶⁰. È specificato, inoltre, che gli studenti *de gratia*, che sono soggetti ad un precedente percorso di studi in provincia, sono inviati poi in *studia generalia*⁶¹. Nelle costituzioni milanesi del 1285, invece, non si specifica dove questi frati verranno inviati

⁵⁴ *Constitutiones generales Assisienses (1279)*, VI, 11b, in *Constitutiones generales*, p. 125: «Arcentur autem omnes fratres clerici ad ingressum scholarum, cum non fuerint circa iniuncta sibi officia occupati. Et qui otiositati dediti fuerint, gravi subiiciantur disciplinae vel de loco studii emittantur».

⁵⁵ *Constitutiones generales Assisienses (1279)*, VI, 11c, in *Constitutiones generales*, p. 125: «Temporibus etiam vacationum cogantur fratres clerici aliquibus utilibus lectionibus occupari». Cf. ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 119.

⁵⁶ *Constitutiones generales Assisienses (1279)*, VI, 12, in *Constitutiones generales*, p. 125: «Item dicimus de iis qui de gratia extra suam provinciam ad studia transmittuntur».

⁵⁷ *Constitutiones generales Assisienses (1279)*, VI, 13, in *Constitutiones generales*, p. 125: «Illi autem qui mittuntur Parisius studeant quatuor annis ad minus, nisi adeo fuerint proveci, quod merito iudicentur idonei ad doctoris officium exsequendum».

⁵⁸ *Constitutiones generales Argentinenses (1282)*, VI, 11d, in *Constitutiones generales*, p. 181: «Iura vero et philosophica in scolis theologie ab eodem lectore et eodem tempore non legantur, sed alibi et alias, ubi fuerit oportunum». Si veda ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 147.

⁵⁹ *Constitutiones generales Argentinenses (1282)*, VI, 11d, in *Constitutiones generales*, p. 181.

⁶⁰ *Constitutiones generales Argentinenses (1282)*, VI, 11d, in *Constitutiones generales*, p. 181.

⁶¹ *Constitutiones generales Argentinenses (1282)*, VI, 12, in *Constitutiones generales*, p. 182.

a studiare⁶². Riguardo agli studenti parigini, inoltre, si torna al lessico delle Narbonensi: saranno idonei dopo almeno quattro anni di studio a svolgere l'ufficio di lettore⁶³.

Nel capitolo di Parigi (1292) è stabilito che il ministro provinciale non può demandare ad altri l'accettazione (nell'ordine) dei frati provenienti dall'esterno della sua provincia, tranne che negli *studia generalia*⁶⁴. Al ministro generale spettano le decisioni riguardo ai baccellieri e a coloro che seguiranno il percorso per diventare maestri a Parigi⁶⁵. In alcuni casi, tuttavia, potrà essere il convento parigino a decidere in merito⁶⁶. I ministri provinciali e i discreti del capitolo generale sono tenuti a presentare per iscritto al ministro generale i nomi dei frati delle loro province che sono ritenuti idonei a svolgere il corso sulle *Sentenze* a Parigi⁶⁷. Inoltre è stabilito che dei frati più idonei, che quindi andranno a leggere le *Sentenze* a Parigi o si presenteranno per il magistero, su tre uno sia sempre della provincia di Francia, gli altri due invece provengano da altre province; tuttavia non si promuova nessuno senza i requisiti per i detti uffici⁶⁸. È specificata meglio la destinazione degli studenti per i quali le condizioni preliminari sono le stesse che per gli studenti inviati a Parigi: essi saranno inviati in altri

⁶² *Constitutiones generales Mediolanenses (1285)*, VI, 12, in *Constitutiones generales*, p. 240. Sempre in quest'ultimo capitolo (VI, 11d, p. 240) si verifica una piccola variante per quanto riguarda le materie che non devono essere insegnate dal medesimo lettore nella scuola di teologia: «iura vero et physica». Tuttavia la variante «physica» risulta strana, in quanto nel linguaggio dell'epoca questo termine indica chiaramente le conoscenze mediche. Il Callebaut aveva fornito solo l'edizione delle *Diffinitiones* del capitolo milanese (CALLEBAUT, *Acta capituli generalis Mediolani*, p. 273-291), mentre le costituzioni vere e proprie sono state edite recentemente dal Cenci (CENCI, *Constitutiones generales Mediolanenses an. 1285*, p. 509-570).

⁶³ *Constitutiones generales Mediolanenses (1285)*, VI, 13, in *Constitutiones generales*, p. 240.

⁶⁴ *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, I, 4a, in *Constitutiones generales*, p. 287: «Non vult generalis minister quod ministri provinciales committant aliis receptionem fratrum extra suam provinciam nisi in studiis generalibus».

⁶⁵ *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, VI, 11f, in *Constitutiones generales*, p. 314: «Item, de fratribus lecturis sentencias et ad magisterium presentandis Parisius minister provideat generalis».

⁶⁶ *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, VI, 11g, in *Constitutiones generales*, p. 314: «Si tamen idem minister ex aliqua causa provisionem huiusmodi parisiensi conventui aliquando duceret committendam, vel si eciam generalis ministerii vacaret officium nec generalis minister antea providisset, tunc idem parisiensis conventus provideat secundum illam formam quam dominus frater Matheus cardinalis, tunc generalis minister, apud Montempessulanum ordinavit in provisione huiusmodi observandam».

⁶⁷ *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, VI, 11h, in *Constitutiones generales*, p. 314: «Et, ut ipsi generali ministro via pateat melius providendi, ministri et discreti generalis capituli per obedienciam ei nominare teneantur in scriptis illos, et non alios, quos de provinciis suis ad legendum sentencias Parisius, tam ratione vite quam sciencie, ydoneos iudicabunt».

⁶⁸ *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, VI, 11k, in *Constitutiones generales*, p. 314: «Placet tamen generali capitulo quod illorum, qui Parisius sunt lecturi sentencias vel ad magisterium presentandi, tercius semper de provincia Francie, alii vero duo de aliis provinciis ordinis, magis ydonei assumantur. Ita tamen quod propter hoc non promoveatur aliquis insufficientis ad officia supradicta. Nec

studia generalia, a qualunque titolo (*de debito* o *de gratia*)⁶⁹. Nel lessico, inoltre, è ripristinato il grado accademico che si consegue alla fine dei quattro anni di studio⁷⁰. Se accade che uno studente venga trasferito da qualche *studium generale* a quello di Parigi o ad un altro *studium generale*, il ministro della provincia da cui il frate se ne va via comunichi al ministro della provincia d'appartenenza di questo studente le condizioni gravi o gli eccessi del frate da trasferire, qualora li abbia riscontrati⁷¹. È fissata la somma precisa che lo studente *de gratia* deve fornire al convento di Parigi, ossia dodici lire parigine⁷². I secolari, come già stabilito in precedenza, non possono intervenire per mandare un frate in uno studio, ma sono specificati gli uffici scolastici ai quali non si può essere promossi per intervento dei secolari: il baccellierato, il lettorato e il magistero⁷³. Coloro che sono stati raccomandati per essere mandati in uno studio generale da persone esterne all'ordine, una volta richiamati nella loro provincia, non possono essere incaricati dell'ufficio di lettore in nessun convento, finché nella loro provincia non saranno trovati idonei a tale ufficio, e soltanto non previa dispensa del capitolo generale, e negli *studia* non godono della libertà degli studenti⁷⁴. Gli studenti degli *studia generalia*, tranne gli studenti di Parigi, devono andare alla messa del giorno, eccettuati i momenti in cui saranno occupati a scuola⁷⁵. Tutti gli studenti, nel momento in cui rientrano nelle rispettive province, devono portare con sé le lettere testimoniali del guardiano e del lettore del convento in cui hanno studiato; queste, stese

potestati generalis ministri preiudicetur in aliquo, quin in provisione huiusmodi libere facere possit et preferre unum alteri, sicut ordini viderit expedire».

⁶⁹ *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, VI, 12, in *Constitutiones generales*, p. 315: «Idem dicimus de hiis qui ad alia studia generalia quocumque titulo transmittantur». Cf. BARONE, *La legislazione*, p. 224 nota 3.

⁷⁰ *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, VI, 13, in *Constitutiones generales*, p. 315-316.

⁷¹ *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, VI, 15, in *Constitutiones generales*, p. 316: «Quod si contingat fratres de aliquo generali studio ad Parisiense vel aliud studium generale transferri, minister provincie, de qua recessit, ministro fratris illius transferendi condiciones eius graves et excessus notabiles, si quos de illo noverit, scribere teneatur».

⁷² *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, VI, 19a, in *Constitutiones generales*, p. 316: «Quilibet vero studens Parisius de gracia XII libras parisiensium procuret pro conventus ipsius necessitatibus assignari». Si veda ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 16.

⁷³ *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, VI, 20b, in *Constitutiones generales*, p. 317: «sive ad bacalariatum, lectoratum, magisterium, vel aliud quodcumque ordinis officium promoveri».

⁷⁴ *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, VI, 20c, in *Constitutiones generales*, p. 317: «Inhibet autem generale capitulum ne fratres, qui per personarum extra ordinem procuraciones et preces ad generalia studia transmittuntur, revocati ad suas provincias assignentur alicubi pro officio lectionis, donec in ipsa sua provincia post revocationem probati et ydonei inventi fuerint tam in sciencia quam in vita, sine dispensatione capituli generalis. Nec in studiis gaudeant studentium libertate».

⁷⁵ *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, VI, 20d, in *Constitutiones generales*, p. 317: «Item, studentes in studiis generalibus, preterquam Parisius constituti, vadant ad missam diei, nisi illa hora dicerent missam suam vel in missa servirent vel nisi in scolis fuerint occupati».

su consiglio dei discreti e di alcuni studenti, rendono conto della conversazione dei frati e del loro progresso negli studi, e devono essere mostrate ai ministri provinciali⁷⁶. Ogni provincia deve fornire gli abiti ai suoi studenti che invia in altre province; da questa norma, tuttavia, sono esclusi gli studenti *de debito* mandati a Parigi, quelli della provincia di Francia inviati in altre province, ed anche i frati della provincia romana che sono mandati a studiare *de debito* in *studia* fuori della loro provincia⁷⁷.

Un provvedimento di questo capitolo riguarda sia i lettori sia gli studenti che si trovano ad insegnare e studiare al di fuori della loro provincia, ossia entrambi possono intervenire attivamente nell'elezione dei discreti sia nel capitolo generale sia nel capitolo provinciale⁷⁸.

Sempre nel capitolo del 1292 è espressamente vietato che un frate ricopra contemporaneamente l'ufficio di custode e di lettore o di visitatore, tranne che in casi di assoluta necessità⁷⁹. Questa norma era presente già in parte nelle costituzioni prenarbonesi, ossia per quanto riguarda il divieto di essere nello stesso momento lettore e visitatore; tuttavia nelle costituzioni Narbonesi e in quelle successive questo provvedimento non era ulteriormente stato ripreso. I francescani, dunque, tendono progressivamente a esonerare dagli altri uffici chi svolgeva attività scolastica, imitando anche in questo aspetto i Domenicani, che però adottarono questo provvedimento già nei primi tempi, almeno dal punto di vista normativo⁸⁰.

Già nel 1261 i domenicani, a causa della loro espansione in zone dove il livello di istruzione era basso (Germania, Italia centrale, Spagna, Polonia, Ungheria, Dacia), decisero di istituire *studia artium* per fornire ai frati la preparazione sufficiente per poter

⁷⁶ *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, VI, 20f, in *Constitutiones generales*, p. 318: «Omnes vero studentes, cum ad provintias suas redeunt, debeant secum portare testimoniales litteras gardiani et lectoris loci in quo studuerunt, datas de consilio discretorum et aliquorum studentium, de sua conversacione et profectu in studio, quas suis ministris ostendere teneantur». Si vedano in precedenza le *Definitiones* del capitolo di Milano del 1285: CALLEBAUT, *Acta capituli generalis Mediolani*, p. 288.

⁷⁷ *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, VI, 20g, in *Constitutiones generales*, p. 318: «Item, quelibet provintia induat suos studentes quos mittit ad provintias alias, illis exceptis qui ex debito mittuntur Parisius; et exceptis studentibus provincie Francie qui ad alias mittuntur provincias; et exceptis etiam provincie Romane studentibus qui mittuntur ex debito ad studia aliena».

⁷⁸ *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, VIII, 3d, in *Constitutiones generales*, p. 350: «Lectores etiam, extra suam provinciam legentes, et similiter fratres, extra suam provinciam studentes, in electionibus discretorum, tam ad generale quam ad provinciale capitulum, vocem tantum activam habeant et non passivam».

⁷⁹ *Constitutiones generales Parisienses (1292 et 1295)*, IX, 18a, in *Constitutiones generales*, p. 345: «Nullus autem frater fungatur simul custodis et lectoris vel visitatoris officio, nisi manifesta necessitas id requirat».

⁸⁰ Cf. BARONE, *La legislazione*, p. 211.

iniziare poi lo studio della teologia⁸¹. Anche per quanto riguarda i baccellieri, i Predicatori fin dal 1259 prevedevano che negli *studia sollemnia* ogni lettore avesse un baccelliere che insegnasse alle sue dipendenze («qui legat sub eo»)⁸².

1.3. Le costituzioni trecentesche

Le costituzioni padovane del 1310 purtroppo ci sono giunte solo in parte, dal momento che manca tutta la prima parte della normativa, che trattava alcune questioni relative alla povertà e comprendeva pure il capitolo sulle occupazioni dei frati, di cui rimane solo l'ultimo paragrafo, relativo ai libri⁸³. Tuttavia, nei *Memorialia* di questo capitolo troviamo una disposizione interessante, che ci fornisce indicazioni sulla circolazione degli studenti tra i vari *studia* dell'Ordine: la provincia di Milano invierà studenti a frequentare il corso di lettorato presso gli *studia* di Oxford, Montpellier, Padova, Firenze e Roma⁸⁴. Di converso, le province di Francia, Aquitania, Terra Santa, Ungheria, Calabria, Bologna e anche la provincia di Sant'Antonio invieranno per lo stesso motivo studenti presso lo *studium* milanese⁸⁵.

Integre, invece, sono le costituzioni Assisane del 1316⁸⁶, che contengono alcuni elementi aggiuntivi relativamente all'organizzazione scolastica. In esse, infatti, il periodo durante il quale si svolgono le lezioni è specificato in maniera più chiara, ossia i lettori sono obbligati ad insegnare dalla festa di san Francesco fino al termine del loro capitolo provinciale oppure sino alla Pentecoste, se in quell'anno si celebrerà il capitolo generale dell'ordine⁸⁷. Inoltre, sono previste sanzioni severe per i lettori che non svolgono regolarmente le loro lezioni, tanto che se essi saranno trovati inadempienti in parecchie occasioni saranno privati dei privilegi dovuti al loro status e non ricopriranno

⁸¹ BARONE, *La legislazione*, p. 220. Sugli *studia artium* dei Predicatori si veda MULCHAHEY, "First the bow is bent in study...", p. 220-238, in partic. p. 233-234.

⁸² BARONE, *La legislazione*, p. 218. Per l'insegnamento negli *studia generalia* dei domenicani si rinvia a MULCHAHEY, "First the bow is bent in study...", p. 378-384.

⁸³ CENCI, *Le costituzioni padovane*, p. 523, 535-536.

⁸⁴ Cf. ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 48.

⁸⁵ ABATE, *Memoriali, statuti ed atti*, MF 33, p. 31.

⁸⁶ CARLINI, *Constitutiones generales*, p. 269-302, 508-526.

alcun ufficio nell'anno successivo⁸⁸. Inoltre sono previsti inasprimenti delle pene anche per coloro che non assisteranno regolarmente alle lezioni⁸⁹.

In queste costituzioni di Assisi vengono introdotte delle disposizioni relative agli studenti *de gratia* che sono inviati a studiare negli *studia generalia*. I ministri provinciali possono accogliere gli studenti *de gratia* nello *studium* generale della loro provincia solo con l'assenso del capitolo provinciale, e non vi deve essere l'intervento dei visitatori in questa scelta⁹⁰. Gli studenti *de gratia*, per parte loro, al completamento del terzo anno di studi, a meno che non sia stato deciso un tempo di studio più lungo, dovranno ritornare nelle rispettive province⁹¹.

Per quanto riguarda, invece, gli studenti di Parigi sono specificate in maniera accurata le attività scolastiche per le quali essi vengono esentati dalla messa giornaliera, ossia «pro lectionibus, disputationibus seu collationibus ordinariis»⁹².

Il capitolo di Lione del 1325 affronta in maniera diretta la questione dell'esenzione dal coro. Vengono infatti esentati dalla preghiera comune e dalla messa, oltre ai frati infermi e molto anziani, coloro che sono impegnati in attività scolastiche, ossia i maestri, i lettori e i baccellieri attivi negli *studia generalia*, coloro che insegnano negli altri *studia*, e gli studenti occupati nelle lezioni di teologia o nelle dispute ordinarie⁹³. È inserita, invece, una disposizione che pone alcune limitazioni riguardo all'elezione dei ministri provinciali: non possono essere scelti per tale ufficio i

⁸⁷ CARLINI, *Constitutiones generales*, p. 290: «Ad ociositatem autem vitandam lectores incipient legere a festo sancti Francisci et usque ad terminum sui provincialis capituli, vel usque Pentecosten, quando fuerit capitulum generale, suas continuent lectiones».

⁸⁸ CARLINI, *Constitutiones generales*, p. 290-291: «Et qui in discontinuatione suarum lectionum notabiliter inventi fuerint vitiosi, priuentur per ministros omnibus gratiis que lectoribus conceduntur. Et in sequenti anno in aliquo officio non ponantur, nisi iudicio ministri appareat quod fuerit legitime impediti».

⁸⁹ CARLINI, *Constitutiones generales*, p. 291: «Et qui hora illa, qua lectores legerint, non intraverint scolas, in sequenti die in prandio per obedientiam a pulmento abstineant vel a vino, nisi remanserint de licentia speciali».

⁹⁰ CARLINI, *Constitutiones generales*, p. 291: «Ministri vero provinciales nullum studentem de gratia in studio generali provincie sue possint recipere sine sui provincialis capituli consilio et assensu, nec ad visitorum preces recipiantur studentes in provinciis visitatis».

⁹¹ CARLINI, *Constitutiones generales*, p. 291: «Item omnes studentes de gratia, tertio anno completo, si tantum stare voluerint, ad suas redire provincias teneantur, nisi maior terminus in litteris eorum obedientialibus sit contentus».

⁹² CARLINI, *Constitutiones generales*, p. 292.

⁹³ CARLINI, *Constitutiones generales*, p. 531: «Ordinat generalis minister de consensu capituli generalis quod nullus frater possit a choro eximi, sed omnes fratres teneantur ire ad omnes horas canonicas et ad missas, exceptis actu infirmantibus et multum antiquis, magistris, lectoribus et bacellariis in generalibus studiis constitutis et legentibus in aliis studiis, dum actu suas continuant lectiones, et exceptis studentibus dum in lectionibus theologie vel disputationibus ordinariis fuerint occupati». Cf. MAIERÛ, *Tecniche di insegnamento*, p. 344.

baccellieri parigini non nativi della provincia di Francia⁹⁴. Tale norma, evidentemente, era dovuta all'esigenza di non depauperare lo *studium* parigino di frati preposti all'insegnamento, per di più provenienti da altre province.

Sulle materie e le modalità di insegnamento, invece, si soffermano le costituzioni emanate dal capitolo generale di Perpignan nel 1331, che in generale portano alcune trasformazioni nella normativa dell'ordine⁹⁵. Coloro che devono spiegare la sacra Scrittura la esponano preoccupandosi di sviscerarne il significato profondo secondo il senso letterale, rimuovendo i dubbi che possono sorgere e segnalando alcuni «notabilia utilia»⁹⁶. I frati che spiegano le *Sentenze* devono insegnare i «dicta Magistri» (ossia di Pietro Lombardo) e i passi dei Padri; possono inoltre affrontare delle *questiones* utili dal punto di vista teologico, e devono esaminare con attenzione e insegnare i passi del maestro francescano Alessandro di Hales⁹⁷. Infine coloro che spiegano ai giovani la filosofia devono insegnare tenendo conto delle esigenze degli studenti⁹⁸. Tutti costoro sono tenuti a svolgere le loro lezioni durante tutto l'anno, tranne che nei periodi in cui i frati sono impegnati nell'attività pastorale e sono fuori del convento per mendicare⁹⁹. Appare evidente, sulla base di queste disposizioni, che i testi fondamentali per l'insegnamento erano la sacra Scrittura (assieme alla *Historia scolastica* di Pietro Comestore, data l'importanza dell'esegesi letterale), le *Sentenze* di Pietro Lombardo, la *Summa theologie* di Alessandro di Hales. L'insegnamento di filosofia per i più giovani, invece, era a discrezione dell'insegnante, sulla base di quanto poteva risultare più utile e consono all'uditorio. Mentre per quanto

⁹⁴ CARLINI, *Constitutiones generales*, p. 535: «Placet autem capitulo generali quod non eligantur vel postulentur illi qui in aliquibus provinciis sunt ministri... nec baccellarii parisienses de provincia Francie non nativi...».

⁹⁵ Cf. anche MARANESI, «*Nescientes litteras*», p. 209; ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 10.

⁹⁶ MENCHERINI, *Constitutiones generales*, p. 415: «... volumus et mandamus quod legentes Sacrum Canonem variis distinctionibus et rittimis (!) inutilibus non intendant, sed legant secundum gratiam a Domino sibi datam, assumentes sententiam, exponentes litteram, removentes dubia et utilia notabilia inducentes». Si veda MAIERÙ, *Tecniche di insegnamento*, p. 334-335; MAIERÙ, *Formazione culturale*, p. 25.

⁹⁷ MENCHERINI, *Constitutiones generales*, p. 415: «Legentes vero sententias dicta Magistri et sanctorum assumant; quaestiones utiles, quae possunt theologice tractari, pertractent; dicta doctoris eximii Magistri Alexandri de Alis diligenter inspiciant et alios ea doceant secundum capacitatem et intelligentiam eis a conditore concessam. Ibi enim uberrimus theologiarum inquisitionum fluvius invenitur». Cf. MAIERÙ, *Tecniche di insegnamento*, p. 334.

⁹⁸ MENCHERINI, *Constitutiones generales*, p. 415: «Qui vero iuvenibus phisica legunt studeant auditores suos secundum eorum exigentiam tam doctrina quam moribus informare».

⁹⁹ MENCHERINI, *Constitutiones generales*, p. 415: «Et hii omnes continent toto anno, illis duntaxat exceptis temporibus, quibus fratres, ut plurimum, pro seminatione divini verbi vel pro mendicatione victus necessarii ad exteriora exire coguntur».

riguarda i contenuti il capitolo generale espresse delle direttive abbastanza precise, la tempistica relativa all'insegnamento veniva dichiarata di competenza delle province, in primis del ministro provinciale¹⁰⁰. I *lectores* che non osserveranno quanto stabilito dal capitolo generale per quanto riguarda le modalità di insegnamento saranno rimossi dal loro ufficio dai rispettivi ministri provinciali¹⁰¹. Il capitolo di Perpignan, infine, stabilì che gli studenti di Parigi non potessero essere richiamati per svolgere l'ufficio di lettori prima di aver completato due anni di studio, se non per dispensa del ministro generale¹⁰².

Nel 1336 su iniziativa di papa Benedetto XII fu tentato un vero e proprio processo di "monasticizzazione" dell'ordine, che trovò la sua piena espressione nelle costituzioni di Assisi dette appunto Benedettine¹⁰³. Lo studio è posto come compito fondamentale dell'ordine, come si legge chiaramente nelle prime righe del testo¹⁰⁴. Le norme relative all'insegnamento, infatti, sono molto più numerose e dettagliate in queste costituzioni rispetto a quelle precedenti, tanto che significativamente un capitolo apposito è intitolato «De studiis» in luogo del generico «De occupationibus fratrum» sinora incontrato¹⁰⁵.

Innanzitutto, alcune novità sono introdotte per quanto riguarda coloro che erano deputati alla spiegazione delle *Sentenze* a Parigi. Nel periodo complessivo di tre anni, come già stabilito nel Duecento, per un anno avrebbe insegnato un frate della provincia di Francia, scelto dal capitolo provinciale, mentre gli altri due anni sarebbero spettati rispettivamente ad un frate «de Cismontanis» e ad un altro frate «de Ultramontanis partibus», scelti però dal capitolo generale¹⁰⁶. Anche per Oxford vengono introdotte per

¹⁰⁰ MENCHERINI, *Constitutiones generales*, p. 415: «Ista vero tempora in unaquaque provincia per ministrum in provinciali capitulo distinguentur».

¹⁰¹ MENCHERINI, *Constitutiones generales*, p. 415: «Lectores vero qui, sicut supra scriptum est, legere noluerint, ministri teneantur a suis officiis amovere».

¹⁰² MENCHERINI, *Constitutiones generales*, p. 415: «Studentes autem Parisius non revocentur pro lectoribus, nisi studuerint per duos annos ibidem, vel nisi ex certa causa per generalem ministrum cum aliquo fuerit dispensatum». Si vedano le osservazioni di ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 94.

¹⁰³ Sull'operato di Benedetto XII vedi SCHMITT, *Un pape réformateur*, soprattutto p. 3-140 per quanto riguarda le costituzioni del 1336. Si veda anche MARANESI, «*Nescientes litteras*», p. 216-218. Sull'organizzazione scolastica che emerge da queste costituzioni si veda ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 10-11.

¹⁰⁴ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 333: «Ut igitur in sacro fratrum Minorum ordine... studium quoque sacrae paginae in dicto ordine vigeat, et personis eiusdem ordinis ad hoc aptis insistendi disciplinis scholasticis commoditas ministretur...».

¹⁰⁵ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 346-352. Cf. BARONE, *La legislazione*, p. 243-244.

¹⁰⁶ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 346.

la prima volta delle disposizioni analoghe, ma con alcune differenze¹⁰⁷. Infatti nel caso dello *studium* inglese, in un ciclo di tre anni, due anni sono riservati a due frati della provincia inglese scelti dal capitolo provinciale, mentre per il terzo anno spetta al capitolo generale la scelta di un frate «de aliis partibus ordinis... vicissim tam de Cismontanis quam de Ultramontanis eligendus»¹⁰⁸. La stessa modalità prevista per Oxford era applicata anche per lo *studium* di Cambridge¹⁰⁹. L'ultima parola in materia di idoneità, però, spettava al ministro generale, che poteva rimuovere dall'incarico di insegnamento chi non fosse stato adatto a tale compito. Nel caso in cui un frate fosse deceduto o semplicemente non fosse stato ritenuto idoneo al suo incarico, la normativa prevedeva la sostituzione secondo modalità atte a preservare la rotazione annuale stabilita per quanto riguarda la provenienza geografica¹¹⁰. Queste costituzioni, inoltre, prevedono anche delle disposizioni per scelte future. Infatti se la Sede apostolica riterrà opportuno estendere ad altri *studia* la formazione di baccellieri e maestri, coloro che saranno deputati a spiegare le *Sentenze* in questi *studia* dovranno essere scelti in base alle modalità già previste per Parigi¹¹¹. Inoltre, nessun frate sarà incaricato di «legere» le *Sentenze* a Parigi, Oxford e Cambridge, se prima non avrà spiegato i quattro libri delle *Sentenze* con gli altri scritti dei dottori approvati negli *studia generalia* dell'ordine (non ricordati esplicitamente) o nei conventi elencati (di cui non è specificata la collocazione gerarchica nella rete scolastica dell'Ordine): Rouen, Reims, Metz, Bruges, Londra, York, Norwich, Newcastle, Stamford, Coventry, Exeter, Bordeaux, Narbonne, Marsiglia, Asti, Nagy Varad, Praga, Pisa, Erfurt, Rimini e Todi¹¹². Nei tre *studia* principali, per di più, nessun baccelliere inizierà come maestro prima di aver studiato il

¹⁰⁷ Queste costituzioni, dunque, fissano chiaramente in Parigi, Oxford e Cambridge le scuole più importanti dell'Ordine: ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 26-27, 103, 111.

¹⁰⁸ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 346.

¹⁰⁹ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 346.

¹¹⁰ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 347-348.

¹¹¹ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 348: «Quod si contingat per sedem apostolicam imposterum ordinari, quod in aliis locis seu studiis fiant seu fieri valeant sacrae theologiae magistri vel baccalaurei, illi qui de dicto ordine deputabuntur ad legendas sententias in eis, eligantur prout supra de Parisiensi studio est ordinatum et, ut de aliis est praemissum, praesententur generali ministro et in eis observentur quae in aliis sunt praemissa».

¹¹² BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 349: «Nullus quoque frater dicti ordinis ad legendum in praememoratis studiis Sententias assumatur, nisi prius legerit IV libros Sententiarum cum scriptis approbatorum doctorum in aliis studiisque in eodem ordine dicuntur generalia, vel in conventibus infrascriptis, videlicet: Rothomagensi, Remensi, Metensi, Brugensi, Londoniensi, Eboracensi, Northwicensi, Novicastro, Stanfordinensi, Conventreienensi, Exoniensi, Burdegalensi, Narbonensi, Massiliensi, Astensi, Varadiensi, Pragensi, Pisano, Erfordienensi, Ariminensi, Tudertino». Si veda ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 71, 104.

testo della Bibbia con la *Glossa ordinaria*¹¹³. In ognuno di questi *studia* sarà presentato per primo al magistero chi sarà stato il primo nella lettura delle *Sentenze* in questi studi, a patto che sia idoneo anche per le modalità di vita¹¹⁴. I frati che diventavano maestri, una volta completato il loro percorso universitario, avrebbero dovuto essere impiegati come lettori negli *studia solemnia* dell'ordine, in modo da valorizzare adeguatamente il loro insegnamento¹¹⁵.

Per quanto riguarda gli *studia generalia*, invece, sarebbe spettato al ministro generale scegliere nel capitolo generale i lettori e i baccellieri idonei, su consiglio dei ministri e dei maestri presenti nel capitolo¹¹⁶. Era comunque prevista, in casi eccezionali, l'eventualità di prendere alcune decisioni anche al di fuori del capitolo generale, formando un'apposita commissione. Sempre nell'ambito degli *studia generalia* le costituzioni stabiliscono che il numero degli studenti *de gratia* che possono essere accolti in questi *studia* venga fissato nel capitolo generale secondo le possibilità dei conventi in cui tali *studia* sono collocati¹¹⁷.

Non mancano nelle Benedettine, come abbiamo già riscontrato nelle costituzioni di Perpignan, indicazioni riguardanti i testi e le modalità di insegnamento. I maestri, i lettori e i baccellieri che insegnano la teologia, in base alle disposizioni di questo capitolo, non devono insistere molto sulle opinioni dei filosofi, ma devono privilegiare l'approccio teologico ogni qualvolta sia possibile, utilizzando le opere dei dottori¹¹⁸. Anche i maestri e gli altri lettori che spiegano il testo biblico devono insistere sui dubbi

¹¹³ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 349: «Nullus autem baccalaureus in aliquo trium praeonominatorum principalium studiorum seu illorum in quibus (ut praemissum est) continget imposterum per sedem apostolicam ordinari quod fiant in eis in theologia magistri, incipiat ut magister antequam textum Bibliae cum Glossis ordinariis studuerit».

¹¹⁴ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 349: «In quolibet autem eorum trium vel proxime dictorum studiorum ille prior ad magisterium praesentetur qui prior in eisdem studiis fuerit in lectura Sententiarum, eo semper salvo quod antequam praesentetur, super ipsius vita et sufficientia collatio habeatur...».

¹¹⁵ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 350: «Cum autem huiusmodi fratres assumpti fuerint ad magisterium et in universitate sua perfecerint cursum suum, fiant lectores alibi in locis solemnibus, ut in lectura valeant utiliter occupari».

¹¹⁶ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 350: «Aliis autem conventibus habentibus ea studia quae in ordine generalia nuncupantur, generalis minister in capitulo generali de idoneis lectoribus et baccalaureis provideat de consilio ministrorum et magistrorum, qui erunt in loco dicti capituli generalis».

¹¹⁷ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 351: «Numerus autem studentium de gratia recipiendorum in singulis conventibus studia generalia habentibus taxetur in capitulo generali secundum statum et conditionem conventuum eorundem, ultra quem numerum nullum recipere teneantur». Vedi anche ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 18.

¹¹⁸ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 350-351: «Praedicti vero magistri, lectores et baccalaurei legentes theologiam dictis philosophorum non multum insistant, sed quae theologice possunt tractari, pertractent theologice et communibus antiquorum et approbatorum doctorum, prout secundum Deum et veritatem poterunt, se conforment».

che possono emergere riguardo ad esso e sui passi dei Padri e della *Glossa ordinaria*¹¹⁹. Le costituzioni, inoltre, si soffermano anche sullo stile di vita dei frati, vietando ad esempio spese eccessive in occasione dei *principia* dei maestri o dei baccellieri, raccomandando invece di procurare solo quanto necessario ad un pasto modesto¹²⁰. Sono specificate, inoltre, le competenze relative alle spese di mantenimento degli insegnanti degli *studia generalia*, ossia maestri, lettori e baccellieri. Mentre lo stretto necessario per vivere deve essere garantito dai conventi dei luoghi in cui insegnano, le spese per i viaggi e per il trasporto dei libri sono a carico dei conventi di provenienza¹²¹. Sempre nell'ambito delle disposizioni di carattere pratico, il privilegio della camera separata, già concesso ai ministri e ai maestri degli *studia generalia*, viene esteso ai frati molto anziani e a tutti i *magistri in theologia*, anche nel caso in cui non insegnino¹²².

Queste costituzioni, frutto di un intervento esterno all'Ordine, non ebbero vita lunga. Già nel 1337 furono pubblicate delle nuove disposizioni statutarie nel capitolo generale celebrato a Quercy, che ritornarono sostanzialmente alla struttura delle Narbonesi¹²³. Alcune aggiunte furono apportate per quanto riguarda le sanzioni nei confronti dei lettori inadempienti. Il *lector* che, al compimento del cinquantesimo anno di età, non avendo nessuna malattia e nessun impedimento, non svolge le sue lezioni vengono applicate le stesse sanzioni già previste per gli insegnanti che non garantiscono lezioni regolari¹²⁴.

Nelle costituzioni di Assisi del 1340¹²⁵ è dichiarato che la provincia di S. Francesco può inviare studenti *de debito* presso gli *studia* di Tolosa, Salamanca,

¹¹⁹ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 351: «Magistri quoque et lectores alii legentes textum bibliae debeant insistere circa dubia quae fiunt iuxta ipsum et circa dicta sanctorum catholicorum Patrum ac Glossarum ordinarium Bibliae memoratae».

¹²⁰ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 353: «Ordinamus etiam quod pro principiis magistrorum dicti ordinis in theologia vel baccalaureorum Sententias inchoantium seu occasione eorum principiorum non expendant in cibis vel potibus, nisi semel dumtaxat, quantum sufficiat pro una modesta refectioe conventus loci, in quo fiunt huiusmodi principia».

¹²¹ BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 355: «Preterea ordinamus quod magistris, lectoribus et baccalaureis in studiis generalibus legentibus per conventus locorum, ubi legunt, de vitae necessariis debeat provideri. Alias autem expensas sive pro itinere sive pro vectura librorum, conventus de quo mittentur habeat procurare, moderatas tamen...».

¹²² BIHL, *Ordinationes a Benedicto XII*, p. 378.

¹²³ MARANESI, "Nescientes litteras", p. 209-210, 218. Cf. BARONE, *La legislazione*, p. 245.

¹²⁴ BIHL, *Constitutiones generales*, p. 136: «Notabile vero discontinuationis vitium generalis minister de consilio discretorum fore decernit, quando lector, nulla longa egritudine vel alio impedimento legitime prepeditus, in anno L non legerit lectiones. Et in hoc casu huiusmodi lectori penam premissam iubet inferri, et ad eam inferendam in virtute salutaris obedientie ministros provinciales astringit».

¹²⁵ Per il testo cf. DELORME, *Acta et constitutiones*, p. 251-266.

Bologna, Firenze, Venezia, Milano, Genova, Pisa e Lisbona¹²⁶. Ad alcuni studiosi è sembrato che gli *studia* nominati in questa norma siano tutti Studi generali¹²⁷, mentre in realtà tra questi almeno Venezia non godeva di tale status¹²⁸.

Il capitolo generale di Venezia del 1346 riprende in parte alcune disposizioni che erano presenti nelle costituzioni benedettine e amplia in generale le norme relative all'organizzazione scolastica sia riguardo agli insegnanti sia riguardo agli studenti.

I baccellieri che dovranno spiegare le *Sentenze* a Parigi, Oxford e Cambridge dovranno essere presenti all'inizio dell'anno precedente al loro insegnamento, come è consuetudine, altrimenti incorreranno in sanzioni¹²⁹. Inoltre, per il principio della separazione degli incarichi scolastici dagli altri uffici, coloro che sono scelti per leggere le *Sentenze* se sono in carica come ministri sono automaticamente assolti da questo ufficio¹³⁰. I capitoli provinciali non devono scrivere lettere al capitolo provinciale per la promozione di qualche frate all'ufficio di lettore, ma i ministri e i discreti devono intervenire al capitolo generale per informare adeguatamente riguardo ai frati delle loro province¹³¹.

Gli studenti che devono essere inviati *de debito* presso gli *studia generalia* di teologia devono essere scelti tramite uno scrutinio, come avviene anche per i baccellieri che leggeranno le *Sentenze* a Parigi, Oxford e Cambridge¹³². Gli studenti *de gratia*, invece, non possono essere inviati presso uno *studium* generale fuori della loro provincia, tranne che a Parigi¹³³. Tuttavia, possono essere inviati contemporaneamente a Parigi tre studenti *de gratia*¹³⁴. Nessun frate, inoltre, può essere mandato fuori della sua provincia per lo studio delle arti, tranne che negli *studia generalia* di filosofia istituiti in Italia, e devono essere selezionati nei capitoli provinciali con la stessa modalità adottata

¹²⁶ DELORME, *Acta et constitutiones*, p. 256.

¹²⁷ ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 30.

¹²⁸ Si rinvia al §2.4.

¹²⁹ DELORME, *Acta capituli generalis anno 1346*, p. 703.

¹³⁰ DELORME, *Acta capituli generalis anno 1346*, p. 703-704: «Item, fratres qui eliguntur ad legendum sententias in predictis studiis, videlicet Parisius, Oxonie et Cantabrigie, si in officio ministerii fuerint, absolvantur, nec cum ministeriatus officio illud de cetero accedere valeant ullo modo».

¹³¹ DELORME, *Acta capituli generalis anno 1346*, p. 704.

¹³² DELORME, *Acta capituli generalis anno 1346*, p. 703: «... quod fratres, qui ad generalia studia theologie transmittuntur de debito, eligantur per viam scrutinii, sicut de bachalariis lecturis sententias Parisius, Oxonie et Cantabrigie in generali capitulo observatur».

¹³³ DELORME, *Acta capituli generalis anno 1346*, p. 703: «Item, nullus frater mictatur extra suam provinciam ad studium generale de gratia, preterquam ad studium Parisiense».

¹³⁴ DELORME, *Acta capituli generalis anno 1346*, p. 703: «Item, ad studium Parisiense de eadem provincia non possint esse de gratia simul nisi tres». Si veda ROEST, *A History of Franciscan Education*, p. 15 nota 50.

per gli studenti che vengono destinati allo studio della teologia¹³⁵. Tali disposizioni rivestono una notevole importanza, perché da un lato ci informano della tendenza di mantenere gli studenti all'interno del circuito scolastico delle loro province, tranne nel caso degli studi più avanzati, e dall'altro veniamo a conoscenza dell'esistenza di *studia generalia* di filosofia in Italia.

Nel 1348 la grande peste influì anche sui quadri scolastici, dal momento che il corpo insegnante venne ridotto nel giro di poco tempo¹³⁶. Alcuni anni dopo, il capitolo di Lione del 1351 non portò comunque grandi cambiamenti nell'organizzazione scolastica. Interessante, comunque, è la causola che vieta la divisione o lo scambio del debito dello *studium* di Parigi, tranne che per un anno intero, per motivi di malattia o per altre cause giudicate ragionevoli dal consiglio parigino¹³⁷.

Le costituzioni del capitolo di Assisi del 1354, dette Farineriane, ebbero molta fortuna, perché diventarono il punto di riferimento a livello normativo fino al 1430¹³⁸. Esse raccolsero le varie disposizioni prodotte nel corso dei capitoli precedenti senza introdurre particolari cambiamenti. Una piccola particolarità, comunque, va segnalata. Di norma il periodo delle lezioni scolastiche inizia con la festa di san Francesco per terminare poi con il capitolo provinciale¹³⁹. Tuttavia per quanto riguarda gli *studia generalia* i lettori e i baccellieri devono continuare le loro lezioni sino ad un termine ben preciso, ossia la festa di Pentecoste¹⁴⁰. Questa doppia formulazione non era apparsa contemporaneamente nelle precedenti costituzioni.

Al termine di questa rapida panoramica sulle costituzioni emerge chiaramente che da un lato esse ci informano poco sulla situazione all'interno delle province, dall'altro codificano progressivamente delle abitudini che si stanno radicando nei Minori ma anche insistono su alcune disposizioni che probabilmente non erano molto rispettate in generale. Le costituzioni, dunque, da una parte rappresentano una

¹³⁵ DELORME, *Acta capituli generalis anno 1346*, p. 703: «Item, nullus frater possit micti extra provinciam suam pro studio artium, exceptis studiis philosophie generalibus in Italia ordinatis, et tales mictendi eligantur in capitulis provincialibus, sicut eliguntur studentes pro studio theologie».

¹³⁶ BARONE, *La legislazione*, p. 246-247. Cf. *La peste nera: dati di una realtà ed elementi di una interpretazione*.

¹³⁷ BIHL, *Constitutiones generales*, p. 166: «Item ordinamus quod fieri non valeat divisio vel commutatio debiti studii Parisiensis, nisi tantum de uno anno integro, nisi ex causa infirmitatis vel ex alia causa, que per consilium Parisiense fuerit rationabilis iudicata».

¹³⁸ MARANESI, «*Nescientes litteras*», p. 210, 219.

¹³⁹ BIHL, *Statuta generalia ordinis edita in capitulo generali an. 1354*, p. 109.

situazione di fatto che viene poi normativizzata, dall'altro costituiscono uno stimolo ad un dover essere, che non necessariamente si realizzava nella prassi concreta¹⁴¹.

¹⁴⁰ BIHL, *Statuta generalia ordinis edita in capitulo generali an. 1354*, p. 112. Questa disposizione particolare, in realtà, era stata introdotta dal capitolo di Venezia del 1346: DELORME, *Acta capituli generalis anno 1346*, p. 704.

¹⁴¹ Si vedano, a questo proposito, le opportune osservazioni della BARONE, *La legislazione*, p. 219-220.